

COMUNICATO STAMPA

Ho il piacere di comunicarVi che, in un caso seguito dallo scrivente in materia di indennizzo ai sensi della legge 210/1992, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, respingendo un ricorso proposto dal Ministero della Salute avverso una sentenza della Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 15894/2005 depositata in cancelleria il 28.07.2005 ed appena comunicatami, ha enunciato l'importante principio per cui **l'assegno bimestrale corrisposto ai danneggiati deve – ed avrebbe dovuto in passato – essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT non soltanto avuto riguardo all'indennizzo in senso stretto, ma anche con riferimento alla somma corrispondente all'indennità integrativa speciale.**

Si tratta di una sentenza storica, di notevolissima importanza, la prima nel suo genere che interpreta in modo “costituzionalmente orientato” quanto stabilito dalla legge 210/1992 in modo forse un poco equivoco e risolve, spero definitivamente, un contrasto originatosi tra i vari giudici di primo e secondo grado.

In pratica sta a significare che **le tabelle ministeriali in vigore dal 1992, applicate finora, erano e sono errate nell'aver continuato ad adeguare annualmente soltanto la voce “indennizzo”, sottraendo al meccanismo rivalutativo la parte più corposa, rappresentata dalla “somma corrispondente all'indennità integrativa speciale”.**

La Corte di Cassazione ha affermato che *“non sarebbe logico ritenere rivalutabile solo la prima componente del complessivo indennizzo e non la seconda componente – indennità integrativa speciale -, atteso peraltro che quest'ultima, anche se nella sua originaria struttura portava in sé il meccanismo di adeguamento richiamato dalla difesa dell'amministrazione ricorrente, non lo ha conservato a seguito del c.d. taglio della scala mobile riguardante l'indennità di contingenza in generale e la stessa indennità integrativa speciale ...”.*

E ancora: *“l'indennità integrativa speciale, entrando a far parte dell'indennizzo inteso nella sua globalità, ne ha acquistato tutte le caratteristiche, ivi compresa quella della rivalutabilità secondo il tasso annuale di inflazione programmata, previsto all'art. 2 primo comma – della legge n. 210/1992”*

Nel rigettare il ricorso, i giudici della Cassazione hanno anche osservato che quanto sostenuto dal Ministero *“non è in linea con un'interpretazione conforme ai principi costituzionali, giacché la misura dell'indennizzo, se ritenuta non rivalutabile per intero nelle sue componenti, non sarebbe equa rispetto al danno subito, da rapportare al pregiudizio alla salute (in questo senso Corte Costituzionale sentenze n. 307 del 1990 e sentenza n. 118 del 1996), tanto più che nel caso di specie gli aumenti ISTAT dal 1995 al 2000 dell'indennizzo (al netto della voce indennità integrativa speciale, come risultante dalle tabelle ministeriali) sono modesti e l'indennità integrativa speciale è rimasta ferma a Lit. 1.991.765 (€ 1028,66) nel periodo in questione”*

In termini economici, considerato che la somma corrispondente all'indennità integrativa speciale è uguale per tutte le otto categorie della tabella di riferimento, le maggiori somme percepibili per effetto della rivalutazione annua ISTAT correttamente applicata porterebbero chi ad esempio avesse presentato domanda nel 1995 ad avere diritto a percepire, complessivamente, oltre tremila euro in più, oltre naturalmente a vedersi “arricchito”, per il futuro, l'assegno bimestrale di oltre cento euro.

Ciò premesso ritengo opportuno attivarsi per ottenere l'adeguamento, che però, in assenza di una norma di legge più chiara che recepisca la nuova sentenza, dubito fortemente verrà erogato spontaneamente dal Ministero della Salute e/o dagli altri soggetti tenuti al pagamento del beneficio.

Con i miei migliori saluti

Avv. Simone LAZZARINI
Consulente legale Associazione Talassemici Drepanocitici Lombardi Onlus
(sito internet: www.atdl.it)